

CAMERA DEI DEPUTATI N. 888

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **GIANFRANCO CONTE**

Modifiche all’articolo 121-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di deducibilità delle spese per l’acquisto di autovetture

Presentata il 19 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — L’esigenza di una radicale inversione di tendenza nella politica economica, che persegue in primo luogo l’obiettivo di una attenuazione della pressione fiscale, si fa sempre più evidente, in considerazione dell’andamento stagnante dell’economia del nostro Paese. Gli interventi normativi adottati negli ultimi anni, in effetti, si sono caratterizzati per un costante aggravio degli oneri posti a carico delle imprese e dei contribuenti, determinando gravi effetti distorsivi nella allocazione delle risorse e ponendo numerosi vincoli e condizionamenti alle prospettive di sviluppo. Particolarmente rilevante è stato l’effetto di penalizzazione prodotto da alcuni provvedimenti, a partire da quello istitutivo dell’imposta regionale sulle attività produttive, nei confronti

di quei soggetti, quali imprenditori e professionisti, che tradizionalmente svolgono un ruolo decisivo nel sistema economico-produttivo italiano. A questo proposito, un caso emblematico è costituito dalle disposizioni, introdotte dall’articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (collegata alla manovra finanziaria per il 1998), che, integrando il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, mediante l’inserimento di un articolo aggiuntivo dopo l’articolo 121, hanno stabilito in 35 milioni di lire il limite massimo dell’importo da assumere ai fini della deducibilità delle spese relative all’acquisto di autovetture da impiegare nell’esercizio di attività imprenditoriali ovvero di attività professionali. La previsione

di tale limite, in aggiunta alla riduzione dal 100 per cento al 50 per cento della quota massima deducibile, disposta in base ad una modifica introdotta in precedenza, si è tradotta in una consistente contrazione nelle vendite di autovetture a società, imprenditori e professionisti, stimata nell'ordine di circa 100 mila unità secondo i dati rilevati alla fine degli anni Novanta. Ciò ha comportato una riduzione degli ordinativi per le imprese costruttrici e per quelle venditrici, ma anche un calo del gettito tributario, in relazione al mancato introito relativo all'imposta sul valore aggiunto, oltre che alle altre tasse gravanti sulle autovetture. Inoltre, merita segnalare, anche alla luce della recente esperienza costituita dalla cosiddetta « rottamazione », che una attenuazione del carico fiscale gravante sull'acquisto di nuove autovetture comporta un complessivo aumento di gettito, anche per quanto concerne le imposte sui redditi versate dalle imprese produttrici e da quelle che commercializzano i veicoli, in relazione all'au-

mento di fatturato. Infine, va considerato che il mancato acquisto di nuovi autoveicoli da parte di imprenditori e di professionisti, per l'impossibilità di attenuarne il costo in misura adeguata, oltre a costringere questi ultimi a continuare ad utilizzare autovetture già logorate, si traduce in un danno per l'intera collettività, laddove viene rallentato il processo di rinnovamento delle autovetture in circolazione mediante la sostituzione di quelle più vecchie con altre più recenti e meno inquinanti.

Allo scopo di porre rimedio alla situazione testé prospettata, la presente proposta di legge intende sopprimere il citato limite deducibile di 35 milioni di lire, nella convinzione che la riduzione di gettito derivante dalla attenuazione del carico fiscale sugli acquisti di autoveicoli da parte di imprese e di professionisti risulterebbe ampiamente compensata dalle maggiori entrate determinate dall'incremento delle vendite degli stessi.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 121-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni le parole: « lire 35 milioni per le autovetture e gli autocaravan » sono sostituite dalle seguenti: « lire 35 milioni per gli autocaravan »; conseguentemente, alla medesima lettera, l'ultimo periodo è soppresso.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0010790